

Allegato n. 1

Procedure attuative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'art. 15 del D.M. 21.02.2024 e dell'art 8, commi 3 e 4, del Regolamento regionale n. 17/2013".

Premessa

VISTO il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n.74, che ha abrogato il Decreto legislativo 27 maggio 1999 n.165, che all'art. 6 comma 5 stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 21 febbraio 2024 n. 83709 "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività." pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13.04.2024 che all'art. 20 comma 2 ha abrogato il D.M. 27 marzo 2008;

VISTA la Circolare AGEA n. 29528 del 12.04.2024 avente ad oggetto: "Disciplina attuativa del D.M. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA)";

VISTO il Regolamento regionale n.17/2013 modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 9/2014, inoltre dispone all'art. 8, comma 3, (Monitoraggio e controllo), che nell'ambito del piano annuale di controlli a campione di cui all'articolo 15 del D.M. 21.02.2024 è esercitata la vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti aggiuntivi (elencati nell'allegato B del r.r. n. 17/2013) che devono possedere i CAA.

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 15 del D.M. 21.02.2024.

Il D.M. 21 febbraio 2024, all'art. 15 comma 1 recita: *"Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, previsti dal presente decreto, dei CAA e delle società di cui essi si avvalgono. A tal fine, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano predispongono un piano almeno annuale di controlli a campione e si avvalgono, per l'esecuzione dei controlli, delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA inseriti nel campione. Le risultanze di detti controlli sono pubblicate su una sezione ad accesso riservato sui registri di cui al precedente art. 5, secondo le procedure definite da AGEA Coordinamento."*

L'attività di vigilanza sulle società che esercitano l'attività di CAA e sulle società di servizi di cui eventualmente si avvalgono, viene effettuata tutte le volte che si registrano eventi societari che possano incidere sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Pertanto, al verificarsi di tali eventi (es. variazione della compagine societaria, modifiche dello statuto, modifica del consiglio di amministrazione e collegio sindacale, cambio responsabile tecnico etc.) viene accertato che siano mantenuti i requisiti minimi di garanzia e funzionamento posseduti al momento del riconoscimento a CAA.

Pertanto al verificarsi degli eventi sopracitati, i CAA devono comunicare tempestivamente ogni variazione alla Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura.

La Regione Lazio esercita la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei CAA e delle società di servizi di cui si avvalgono, come previsti nel D.M. 21 febbraio 2024.

Requisiti Aggiuntivi di cui all'allegato B del Regolamento regionale n. 17/2013 e ss. mm. ii.

I CAA e le società di servizi di cui si avvalgono, per ciascuna provincia in cui gli stessi intendono svolgere le attività previste dal Regolamento regionale n. 17/2013 e ss.mm.ii., presso sedi operative già abilitate, sono richiesti ulteriori requisiti, elencati nell'allegato B al soprarichiamato regolamento, come di seguito specificati e che costituiscono oggetto di verifica:

- polizza assicurativa aggiuntiva;
- ulteriore operatore con competenza provinciale, oltre al personale già operante nella sede operativa abilitata, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali per la figura del responsabile di sede operativa;
- integrazione della Carta dei Servizi;
- presenza di un archivio, non accessibile al pubblico, ad uso esclusivo della sede, da destinare unicamente alla documentazione relativa alle attività di cui al Regolamento regionale n. 17/2013 e ss.mm.ii.

PROCEDURE DI VIGILANZA

La Regione Lazio procede alla predisposizione di un piano annuale dei controlli a campione sui CAA autorizzati aventi sede legale nella Regione Lazio e sulle sedi operative ubicate nel Lazio di CAA aventi sede legale in altre Regioni.

1. VIGILANZA SULLE SOCIETA'

La procedura adottata dalla Regione Lazio per la vigilanza sulle società autorizzate ad utilizzare la denominazione di CAA e a svolgere le attività previste dalla normativa di riferimento, si svolge come di seguito specificato:

- l'universo da cui estrarre il campione per i controlli è costituito dal totale dei CAA autorizzati dalla Regione Lazio alla data del 1° gennaio di ogni anno; vengono esclusi dall'universo i CAA sottoposti a verifica nel piano di vigilanza dei 2 anni precedenti e quelli autorizzati nei due anni precedenti;
- si procede alla numerazione progressiva dei CAA da sottoporre a controllo, così come archiviati in ordine alfabetico nel data base informatico, ai fini dell'estrazione del campione;
- si estrae un campione casuale pari al 20% dell'universo come sopra definito, mediante l'utilizzo di un "generatore di numeri casuali".

Sui CAA estratti a campione, viene eseguita la vigilanza attraverso il controllo della seguente documentazione:

a) per i requisiti di cui agli artt. 7, 10 e 11 di cui al D.M. 21 febbraio 2024 vengono richiesti d'ufficio: visura camerale, DURC, Certificati dei Casellari Giudiziari e i Certificati dei Carichi Pendenti degli amministratori, sindaci e dipendenti del CAA; la richiesta dei certificati del casellario giudiziale e dei certificati per i carichi pendenti avviene attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.) di cui all'art. 50 ter d.lgs. 82/2005 CAD e come disposto dalla Circolare del Direttore Generale prot. n. 0700555 del 3.7.2026.

b) per il requisito di cui all'art. 8 del D.M. 21 febbraio 2024 è richiesta al CAA: quietanza del pagamento del premio della polizza assicurativa, nel caso di attività svolte ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013 e ss. mm. ii., quietanza polizza aggiuntiva.

I controlli sopraccitati, ad eccezione della richiesta della quietanza della polizza, si estendono alle società di servizi costituite ai sensi dell'art. 17 del D.M. 21 febbraio 2024, delle quali i CAA si avvalgono nell'esercizio della loro attività.

2. VIGILANZA SULLE SEDI OPERATIVE DEI CAA ABILITATI AVENTI SEDE LEGALE NELLA REGIONE LAZIO E DELLE SEDI OPERATIVE DI CAA RICONOSCIUTI DA ALTRE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE.

La procedura adottata dalla regione Lazio per la vigilanza sulle sedi operative di tutti i CAA abilitati alla data del 1° gennaio di ogni anno aventi sede legale nella Regione Lazio, e sulle sedi operative operanti nel Lazio di CAA aventi sede legale in altre regioni o province autonome, si svolge secondo le seguenti operazioni ed è mirata alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10 del D.M. 21 febbraio 2024.

- **Campionamento delle sedi operative**

- definizione dell'universo oggetto dei controlli: per ogni CAA vengono prese in considerazione le sedi operative abilitate con esclusione delle sedi abilitate nei 2 anni precedenti, e delle sedi già oggetto della vigilanza nei 2 anni precedenti, da parte della regione Lazio o di altre Regioni;
- numerazione progressiva delle sedi operative afferenti a ciascun CAA, così come archiviate nel data base informatico, ai fini dell'estrazione del campione;
- estrazione di un campione casuale pari al 5% delle sedi operative di ciascun CAA mediante l'utilizzo di un "generatore di numeri casuali". All'interno di detto campione vengono inserite per il controllo anche eventuali sedi operative di diversi CAA, sulla base di indicazioni di criticità emerse e segnalate da altre regioni o province autonome, da amministrazioni centrali dello Stato, dalle Strutture Decentrate della Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura e da AGEA, nel corso dell'ordinaria attività amministrativa e di controllo concernente i CAA.

- **Sopralluogo di verifica delle sedi operative**

Definito il campione di sedi operative da sottoporre a controllo si procede, a formalizzare, con nota regionale trasmessa per conoscenza ai CAA interessati, la richiesta alle Regioni, alle Province Autonome e alle Strutture regionali decentrate competenti per territorio, l'effettuazione delle verifiche in loco, indicando il termine del 15 dicembre dell'anno in corso per la trasmissione degli esiti. La verifica del mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento conferma, rileva criticità o nega la sussistenza dei requisiti accertati in sede di abilitazione della sede operativa campionata e dell'assenza di situazioni che possano pregiudicare la piena capacità operativa della sede. Per le sedi operative interessate a svolgere le attività previste dal Regolamento regionale n. 17/2013 e ss.mm.ii, la verifica ha per oggetto anche i requisiti aggiuntivi richiesti dall'allegato B del sopracitato Regolamento regionale.

3. ADEMPIMENTI IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE SOCIETÀ E SULLE SEDI OPERATIVE.

Nel caso in cui l'esito della verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento risulti negativo e si configuri la perdita parziale o totale degli stessi, sia con riguardo alle società che alle sedi operative, è notificata una contestazione scritta al rappresentante legale del CAA o delle società di cui esso si avvale, in cui vengono indicate le motivazioni dell'esito negativo del controllo nonché l'invito a presentare controdeduzioni, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere e rimuovere le cause ostative alla prosecuzione dell'attività.

L'avvio del procedimento di contestazione è comunicato contestualmente ad AGEA ed agli organismi pagatori regionali competenti.

In caso di mancata ottemperanza alle contestazioni nel suddetto termine, è adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a CAA o dell'abilitazione della sede operativa in relazione alla carenza riscontrata se riferita alla società o alla sede.

La procedura di revoca dell'autorizzazione a CAA viene, altresì, applicata qualora si verificano i casi previsti all'art. 15, comma 4, del D.M. 21 febbraio 2024.

4. PROCEDURE DI PASSAGGIO SEDI OPERATIVE

Procedure di passaggio sedi operative tra CAA

Può accadere che una o più sedi operative migrino, per motivi diversi, dal CAA di appartenenza ad un altro CAA, rimanendo comunque invariata l'ubicazione della sede operativa. In questo caso l'Amministrazione titolare del procedimento sarà quella ove è situata la sede legale della società ricevente. L'Amministrazione ove si trova la sede legale del CAA cedente, se diversa, si limiterà ad emanare un provvedimento di disabilitazione delle sedi interessate.

Qualora la regione titolare del procedimento sia la Regione Lazio, prima di emettere il provvedimento di presa d'atto del trasferimento delle sedi operative, verificherà che il passaggio da un CAA ad un altro, non pregiudichi, il mantenimento dei requisiti di garanzia e funzionamento.

Pertanto, sia il CAA cedente sia il CAA ricevente devono trasmettere alla Direzione competente in materia di agricoltura della Regione Lazio le copie dei rispettivi verbali societari estratte dai libri sociali, relativi al passaggio delle sedi operative.

Nel caso in cui la sede sia oggetto di un procedimento di variazione, il CAA ricevente assume la responsabilità del procedimento in corso.

La Regione Lazio nel provvedimento di presa d'atto del passaggio delle sedi operative assegna al CAA ricevente il termine massimo di 60 giorni per procedere alle necessarie modifiche ai titoli di disponibilità dei locali (nei contratti ed altri documenti prodotti dovrà figurare il nuovo soggetto contraente, vale a dire il CAA subentrante o la società di servizi di cui si avvale) e ai contratti riferiti al personale dipendente, nonché a provvedere ad ogni altro adempimento riferito a detto passaggio di sedi.

Con il provvedimento amministrativo di passaggio, la sede oggetto di migrazione è ricodificata e assumerà la denominazione del CAA ricevente.